



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 4/C N. 5/C (2001-2002)

Riunioni del

27 luglio 2001
27 agosto 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma







TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2001

- 1 - APPELLO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TODI/GROSSETO DEL 28.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001)
- 2 - APPELLO DELL'ALLENATORE MAGRINI LAMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001)

Il giorno 29 aprile 2001 si disputava a Todi la gara tra la squadra locale e il Grosseto, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, che si concludeva con il punteggio di 1-1.

Sulla base delle risultanze degli atti ufficiali il competente Giudice Sportivo infliggeva alla U.S. Grosseto F.C. l'ammenda di L. 5.000.000 con diffida e ai tesserati di quella società Ranucci Angelo Antonio (dirigente) l'inibizione fino al 31 dicembre 2001, Magrini Lambert (allenatore) la squalifica fino al 31 dicembre 2002, Mkondya Obin (calciatore) la squalifica per 5 gare effettive.

Investita dai ricorsi proposti tanto dalla società che dal Magrini la Commissione Disciplinare riduceva la squalifica dell'allenatore al 30 giugno 2002, mentre confermava le altre punizioni.

Contro la delibera hanno avanzato appello la Società e il Magrini. La prima invoca la riduzione di tutte le sanzioni, mentre l'allenatore insiste nel proclamare la sua assoluta estraneità alle azioni contestategli e chiede, previo accertamento dei fatti da parte dell'Ufficio Indagini, di essere prosciolto da ogni colpeazione; solo in subordine conclude per l'ulteriore riduzione della squalifica.

In via preliminare è stata disposta la riunione dei due reclami tra loro connessi.

Tanto premesso, la C.A.F. osserva che i gravami sono infondati.

Per quel che riguarda il Magrini rileva il Collegio che non può essere investito l'Ufficio Indagini in quanto gli atti ufficiali, esaminati nella loro interezza (rapporti dell'arbitro e del Commissario di campo, oltre i successivi supplementi), forniscono un quadro completo e univoco dell'aggressione posta in essere dall'allenatore. Questi, secondo il referto arbitrale, "prima colpiva un dirigente del Todi... provocandogli una ferita al sopracciglio sinistro con copiosa fuoriuscita di sangue, poi colpiva con un calcio ai testicoli il n. 7 del Todi"; in sede di supplemento l'arbitro ribadiva di avere "avuto modo di vedere l'allenatore del Grosseto colpire un dirigente del Todi... provocandogli una ferita al sopracciglio sinistro con notevole perdita di sangue. Lo stesso allenatore colpiva subito dopo un calcio ai testicoli un giocatore del Todi".

Altrettanto chiaro sul punto è il referto del Commissario di campo, il quale testualmente scrive "ho potuto nitidamente notare che l'allenatore del Grosseto colpiva ripetutamente i calciatori avversari e un dirigente con calci e pugni" e nel supplemento successivamente fornito ribadisce di avere "visto con chiarezza... l'allenatore del Grosseto colpire ripetutamente con pugni prima e calci poi un dirigente del Todi che subiva danni alla persona con notevole fuoriuscita di sangue".

Nessun dubbio può quindi sussistere sulla individuazione del Magrini quale autore dell'aggressione contro gli avversari.





L'entità della squalifica, già generosamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare del tutto congrua rispetto alla gravità del comportamento tenuto dall'allenatore.

Come si è detto il reclamo della Società investe anche le altre sanzioni, delle quali si chiede, in modo del tutto generico, la riduzione.

Ritiene quindi il Collegio di fare propria sul punto la motivazione dei primi giudici, i quali non hanno ravvisato motivi per diminuire le punizioni stabilite dal Giudice Sportivo.

Le tasse reclamo vanno incamerate.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Grosseto di Grosseto e dall'allenatore Magrini Lamberto, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE MANDALARI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 239 del 22.6.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sanzionava con la squalifica fino al 24 maggio 2006 il calciatore Mandalari Pasquale dell'A.S. Siderno per avere, al termine della gara Siderno/Panormus del 23 maggio 2001, aggredito un avversario colpendolo da tergo con un violento calcio alla schiena e successivamente infierendo su di lui, che si trovava a terra, con violenti calci alla testa ed al viso, tanto da determinarne il trasporto in ospedale per accertamenti.

La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso del Mandalari e riduceva la squalifica alla data del 30 giugno 2002.

Il calciatore ha proposto appello fornendo una diversa versione di quanto accaduto e chiede che gli venga applicata una sanzione inferiore.

Il gravame non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali (rapporti dell'arbitro, dell'assistente e dei due commissari di campo) emerge senza possibilità di equivoco che il Mandalari aggredì un calciatore avversario e lo colpì con calci, tanto da lasciarlo a terra sanguinante e bisognoso di cure.

Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità.

La pena è stata già diminuita in modo consistente dalla Commissione Disciplinare e quindi non vi è motivo per una ulteriore riduzione.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Mandalari Pasquale e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL VARESE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 278/C del 13.6.2001)

In occasione dell'incontro Como/Varese disputato per il Campionato di Serie C1 l'11 febbraio 2001, sostenitori della società Varese F.C. s.r.l. esponevano nella curva da loro occupata un bandiera recante la croce uncinata.





A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C irrogava al Varese F.C. l'ammenda di Lire 20.000.000.

Avverso tale decisione propone appello il Varese F.C. richiamando le deduzioni proposte in primo grado a conforto della richiesta della parziale riforma della pronuncia della Commissione Disciplinare con la riduzione dell'ammenda all'importo indicato dalla stessa Procura Federale nel precedente grado del giudizio.

L'appello va parzialmente accolto ritenendo la C.A.F. che effettivamente la sanzione si rivela eccessiva, considerando, da un lato, la ridotta possibilità di un intervento della società appellante a porre in essere un'azione di prevenzione nei confronti dei propri sostenitori, in quanto la gara si è disputata in campo avverso, dall'altro la considerazione della categoria alla quale la società Varese F.C. appartiene.

Ritiene, in conclusione, che l'ammenda possa essere contenuta nella misura di L. 10.000.000.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Varese F.C. di Varese, riduce la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici a L. 10.000.000. Dispone restituirsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL TM LAVINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.5.2005 INFLITTA AL SIG. BIGNAMI FRANCO A SEGUITO DELLA GARA LAVINO/CASTELGUELFO DEL 19.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 47 del 21.6.2001)

In data 19 maggio 2001 si disputava la gara TM Lavino Calcio/Castelguelfo valevole per la pool finale del Campionato Provinciale Junores.

Al termine della gara l'arbitro veniva aggredito da una persona, non risultante dagli elenchi, che gli sputava in viso e lo colpiva con un pugno alla bocca, in parte, fortunatamente, schivato.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bologna, sulla scorta di una descrizione dell'aggressore fatta al direttore di gara dall'allenatore del Lavino, individuava l'aggressore nel Presidente del TM Lavino Calcio, Sig. Franco Bignami, e decretava a carico dello stesso la inibizione fino al 31 maggio 2005.

Avverso tale decisione insorgeva davanti alla competente Commissione Disciplinare il Sig. Bignami che si dichiarava estraneo ai fatti.

La Commissione Disciplinare, con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 21 giugno 2001, disponeva di rimettere gli atti per accertamenti all'Ufficio Indagini.

Tale ordinanza viene appellata dal TM Lavino Calcio.

L'appello è inammissibile.

In primo luogo, l'ordinanza, che costituisce un atto istruttorio, interno al procedimento disciplinare, non è un atto impugnabile. L'appellante, poi, non ha dedotto alcuna censura avverso tale ordinanza, limitandosi a contestare l'atto perché privo di motivazione in modo del tutto generico e senza alcuna argomentazione a sostegno di quanto dedotto.

Si deve comunque osservare che trattandosi di un atto istruttorio con il quale la Commissione Disciplinare ha trasmesso gli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso, non occorre alcuna specifica motivazione.

La tassa di reclamo va incamerata.





Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal TM Lavino Calcio di Zola Emilia (Bologna) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. VILLAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STORO/VILLAZZANO DEL 10.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 58 del 21.6.2001)

La U.S. Villazzano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento avverso la regolarità della gara Storo/Villazzano disputata il 10 giugno 2001 per avere l'A.C. Storo schierato i calciatori Moneghini Giovanbattista, Giovanelli Nicola e Pellizzaro Marco in posizione irregolare in quanto squalificati per una giornata di gara nel Trofeo Regione "Memorial Luigi Grippa" come da Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale Autonomo n. 55 del 31 maggio 2001.

Deduceva la società reclamante che, avendo la U.S. Storo acquisito il titolo allo spareggio a seguito della partecipazione alla predetta competizione, le squalifiche dovevano essere scontate nella gara di spareggio. La U.S. Villazzano chiedeva, quindi, l'applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva con la irrogazione a carico della U.S. Storo della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 21 agosto 2001, respingeva il reclamo.

L'A.C. Storo, risultata vincitrice del Trofeo Regione "Memorial Luigi Grippa", appartenendo al Comitato Provinciale di Trento, aveva acquisito il diritto di disputare con la squadra quart'ultima classificata del Campionato di Promozione, Girone Trentino.

La Commissione Disciplinare rilevava che il regolamento del Trofeo Regione "Memorial Luigi Grippa" all'art. 6 stabilisce che le squalifiche subite nel corso del torneo devono essere scontate esclusivamente nelle gare relative alla manifestazione stessa.

La U.S. Villazzano ha proposto appello avverso tale decisione.

Con nota del 6 luglio 2001, peraltro, la predetta società ha dichiarato di rinunciare all'appello.

L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per rinuncia, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Villazzano di Villazzano (Trento) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DEL'AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale in merito a quanto verificatosi nel corso della gara Bologna/Roma dell'11 febbraio 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con delibera assunta il 20 marzo successivo sanzionava la Soc. Bologna con l'ammenda di L. 20.000.000 per avere i suoi sostenitori indirizzato un breve coro di discriminazione razziale al calciatore Emerson della Roma.





Divenuta definitiva tale decisione, la Soc. Bologna ne ha chiesto l'“annullamento per revocazione” ai sensi dell'art. 38 (rectius, 28) commi c), d), e) in forza di dichiarazione rilasciata dal calciatore Emerson, secondo cui i fischi indirizzatigli durante l'incontro sarebbero stati da lui percepiti quale manifestazione di dissenso per il comportamento falloso tenuto e non già in segno di discriminazione razziale.

Rileva la C.A.F. che il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Come noto, per il disposto dell'art. 28 n. 3 C.G.S. la procedura di revocazione è caratterizzata da una fase prioritaria, definita “rescindente”, finalizzata ad accertare che la fattispecie concreta oggetto della denuncia coincida con quella “legale”, cioè con una delle cinque ipotesi elencate nel n. 1 dello stesso articolo.

Ciò premesso è facile rilevare che l'assunto della società ricorrente non integra alcuno di quei casi.

In primo luogo va esclusa l'ipotesi della lettera c), non essendo stata neppure prospettata la ricorrenza di forza maggiore o fatto altrui quali eventi impeditivi della presentazione di documenti.

Non sussistono neppure le altre ipotesi delle lettere d) ed e): non l'omesso esame di un fatto decisivo (per il che ci si deve riferire a un fatto determinante obiettivamente ignorato al momento del giudizio), non la sopravvenienza di fatti nuovi, che non possono identificarsi nella dichiarazione prodotta, infine neppure nell'errore di fatto, che per dare luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi nella falsa rappresentazione della realtà risultante dagli atti di causa.

Dall'accertata inammissibilità del ricorso discende l'ordine di incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Bologna F.C. di Bologna ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE VARGIU MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92, COMMA 2, E 33 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)

A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 510 del 20 giugno 2001, infliggeva al calciatore Mauro Vargiu la squalifica di quattro mesi, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 92, comma 2 e 33 N.O.I.F..

Rilevava la Commissione Disciplinare che il Vargiu, tesserato per la società Cagliari quale “calciatore giovane di serie”, stipulando con società estera un contratto professionistico e non presentandosi poi a rispondere alla convocazione del Cagliari, avesse violato l'obbligo di lealtà e correttezza incombente su tutti i tesserati, posto che il suo diritto, quale calciatore ultrasedicenne, di stipulare un contratto professionisti doveva armonizzarsi con quello del Cagliari di essere la prima controparte.

Il Vargiu impugnava tale delibera dinanzi a questa Commissione d'Appello, sostenendo che il vincolo configurato dalla Commissione Disciplinare non poteva oltrepassare quello di una proposta di contratto da parte della società per la quale era in vigore il tes-





seramento quale giovane di serie, restando poi in facoltà di quest'ultimo di orientarsi diversamente. Discutibile appariva, altresì, l'affermata giurisdizione degli organi di disciplina italiani, posto che la denuncia del Cagliari era pervenuta quando già il Vargiu era tesserato all'estero. E questo aveva giustificato anche la sua mancata ottemperanza alla convocazione della società di origine. In conclusione, non sussisteva alcuna violazione dell'art. 1 C.G.S. e, comunque, la sanzione inflitta appariva eccessiva.

L'appello è infondato.

La decisione impugnata ha, anzitutto, correttamente, affermato la giurisdizione della Giustizia sportiva italiana, posto che i fatti "sub judice" avvennero quando il Vargiu era un tesserato della F.I.G.C..

Corretta è, altresì, l'esegesi dell'art. 33 N.O.I.F., il quale istituisce una situazione di reciprocità fra il calciatore "giovane di serie" e società di appartenenza, nel senso di prevedere per l'uno il diritto alla stipula di un contratto professionistico al compimento del 19° anno di età e, per l'altra, il diritto di contrattizzarlo nell'ultimo mese antecedente il compimento del diciannovesimo anno di età. Il sistema si armonizza, nel senso che il calciatore non può, prima che si estingua la facoltà di tesserarlo quale professionista della società di appartenenza, tesserarsi con altra società.

In tale violazione è incorso il Vargiu, che dunque ne è responsabile. Congrua appare la sanzione, sia in rapporto alla gravità del fatto (cui si è sommata la mancata presentazione alla convocazione del Cagliari in una delle due circostanze ritenute da addebitare) sia alla incidenza della punizione in un periodo di limitata attività agonistica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Vargiu Mario e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI L. 30.000.000 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE ED AL SIG. CORBELLI GIORGIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 510 del 29 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, infliggeva al Presidente della soc. Napoli, Giorgio Corbelli, e alla società per responsabilità diretta, le ammende di l. 30.000.000, per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 commi 1 e 3 C.G.S..

Riteneva la Commissione Disciplinare che le frasi rilasciate dal deferito ad un giornale sportivo ("vogliono spingerci in B", la sanzione "è francamente vergognosa") e le affermazioni circa l'omessa refertazione da parte degli arbitri di condotte negative tenute da altre tifoserie, travalicassero il diritto di critica e degenerassero in denigrazione e in accusa di parzialità.

Avverso tale delibera si appellava l'Amministratore delegato della soc. Napoli, che, pur non negando l'esattezza delle frasi addebitate, escludeva una intenzionalità offensiva da parte di chi le aveva pronunciate, chiedendo quindi la revoca o la mitigazione delle sanzioni inflitte.

Ritiene la C.A.F. che la tesi difensiva sia infondata, giacché l'oggettività dei giudizi espressi dal Corbelli - al di là di una insondabile intenzione - costituisce infrazione dell'art.





1 C.G.S., secondo la corretta esegesi operata dalla impugnata decisione.

Tuttavia il "quantum" delle sanzioni può essere equamente ridotto a L. 20.000.000 di ammenda tanto per il dirigente quanto per la società.

Il parziale accoglimento del gravame comporta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dal Signor Corbelli Giorgio, riduce le sanzioni delle ammende già inflitte dai primi giudici a L. 20.000.000 ciascuna. Dispone restituirsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'U.S. ALTO RENO LA TORRACCIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA GIÀ INFLITTA A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO RENO/MONTAGNA PISTOIESE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)

L'U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta (Pistoia) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2001 che, respingendo il reclamo proposto dalla società interessata, aveva confermato le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai tesserati dell'U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta Cecchini Sergio, Gavazzi Massimiliano (sino al 31-5-2002) e Cocco Ivan (sino al 31-12-2001).

Con l'unico motivo di appello la reclamante deduce che i fatti sui quali si fondano le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare sono diversi da quelli realmente accaduti.

La C.A.F. rileva che le sanzioni oggetto di impugnazione hanno tutte durata inferiore a dodici mesi. L'appello pertanto è inammissibile.

Invero, ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l'impugnazione davanti a questa C.A.F. delle decisioni che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Alto Reno La Torraccia di Prunetta (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2001/2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7, C.G.S., IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE RIDELLA FABIO A N. 2 GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001)

In seguito al deferimento del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a carico del calciatore Ridella Fabio e del F.C. Usmate in relazione alla presunta posizione irregolare del predetto calciatore in occasione della disputa delle gare Usmate / U.S.O. del 25-5-





2001 e U.S.O. / Usmate del 27-5-2001, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 4 luglio 2001, accertava la responsabilità del tesserato per violazione dell'art. 1 C.G.S. e della Società per violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S. ed infliggeva alla società F.C. Usmate la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2001/2002 ed al calciatore Ridella Fabio la squalifica per due giornate di gara.

L'Usmate propone ricorso contro la penalizzazione in classifica e contro la squalifica del calciatore, rilevando che l'arbitro della gara Usmate/Olgiatese del 10-5-2001 non aveva riferito alcuna espulsione di calciatori nel proprio referto e che il provvedimento di squalifica a carico del Ridella era stato adottato dal competente organo disciplinare con Comunicato Ufficiale del 3-5-2001. Il Ridella, pertanto, aveva disputato le due gare di spareggio contro l'U.S.O. del 25 e 27 maggio 2001 in posizione regolare. La Società ricorrente chiede quindi la revoca di entrambe le sanzioni impugnate.

L'appello relativo alla penalizzazione in classifica è fondato. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Fabio Ridella non venne affatto espulso dall'arbitro durante la gara Usmate/Olgiatese del 10-5-2001, ma venne "allontanato" dall'arbitro al 47° del secondo tempo.

Non era quindi applicabile al caso del Ridella l'ipotesi di squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, prevista per i calciatori espulsi dall'art. 36 n. 2 C.G.S..

Il Ridella, squalificato a tempo con Comunicato Ufficiale del 31-5-2001 si trovava fino a quella data in posizione regolare ed aveva diritto di disputare le gare di spareggio contro l'U.S.O. del 25 e 27 maggio 2001. La penalizzazione in classifica inflitta dalla Commissione Disciplinare alla Società Usmate deve pertanto essere revocata.

L'appello relativo alla sanzione inflitta al Ridella è invece inammissibile, trattandosi di squalifica di durata inferiore a dodici mesi. Invero ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente per la disciplina sportiva nell'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è ammessa l'impugnazione davanti alla C.A.F. delle decisioni che riguardino squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di entità superiore ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come sopra proposto dal F.C. Usmate di Usmate (Milano), così decide:

- lo accoglie, annullando l'impugnata delibera, nella parte relativa alla penalizzazione di n. 2 punti in classifica;
- lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica per n. 2 gare inflitta al calciatore Ridella Fabio;
- ordina restituirsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL SIG. ZANONI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 292/C del 4.7.2001)

Nell'interesse dell'Amministratore delegato dello Spezia Calcio, Angelo Zanolì, e della società è stato proposto dal difensore appello a questa Commissione, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, che infliggeva al medesimo la inibizione fino al 30.9.2001 e alla società l'ammenda di L. 3.000.000, per vio-





lazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. (Comunicato Ufficiale n. 292/C del 4 luglio 2001).

L'appello è inammissibile, in quanto sottoscritto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati dalle Carte Federali. La procura rilasciata in calce dallo Zanolì conferisce al difensore la rappresentanza ma non la legittimazione.

Va incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto a nome del Sig. Zanolì Angelo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

13 - APPELLO DEL CALCIATORE CINICOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

14 - APPELLO DEL CALCIATORE CICERI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

15 - APPELLI DEL S. ANGELO CALCIO, DEL SIG. PISATI GIUSEPPE E DEL SIG. GAELI GIANLUCA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 4.000.000 E DELLE INIBIZIONI PER MESI 6 E PER ANNI 1, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame degli appelli come sopra proposti dal S. Angelo Calcio di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), dai Sigg.ri Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca e dai calciatori Cinicola Roberto e Ciceri Andrea.







TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 27 AGOSTO 2001

1 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C del 28.7.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 297/C del 28 luglio 2001, rigettava il reclamo presentato dalla Calcio Catania SpA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo competente, che aveva inflitto alla Società reclamante la sanzione della squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive, in relazione alle condotte violente poste in essere da sostenitori della predetta Società in occasione della gara Messina - Catania del 17 giugno 2001, valida per i play-off di qualificazione.

Contro tale decisione ha interposto reclamo la Calcio Catania SpA eccependo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 ter del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva la reclamante che la norma in questione prevede l'applicabilità della sanzione della squalifica del campo nei casi più gravi o quando la società sia già stata diffidata in precedenza più volte. Avrebbe quindi errato il giudice di primo grado applicando la sanzione di ben quattro giornate di squalifica, sebbene non ricorresse nella specie l'ipotesi della pluralità di precedenti diffide.

Con gli altri motivi l'appellante lamenta che non siano state tenute in alcuna considerazione, nel determinare l'entità della squalifica, le misure poste in essere dalla Società Catania Calcio, nei limiti delle sue obiettive possibilità, al fine di prevenire il compimento di atti di violenza da parte dei propri sostenitori, e sia stata posta in essere una evidente disparità di trattamento ai danni del Catania, vista l'esiguità della sanzione pecuniaria irrogata alla Società Messina per gli atti di violenza commessi nell'occasione anche dai suoi sostenitori, tra l'altro di gran lunga più numerosi.

In sede di discussione orale, l'appellante ha infine sostenuto che l'art. 6 ter (ora art. 11 C.G.S.) nella formulazione entrata in vigore il 9 agosto 2001 con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, stante la soppressione dell'inciso "nei casi più gravi", consentirebbe agli organi di disciplina di applicare la squalifica del campo esclusivamente nei confronti di Società precedentemente diffidate, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, in mancanza di diffida a carico del Calcio Catania. Trattandosi di norma più favorevole al reo, essa risulterebbe applicabile nel presente procedimento, secondo le regole generali dalla successione di leggi nel tempo, sebbene entrata in vigore in un momento successivo al compimento del fatto sanzionato.

Osserva la Commissione che tale ultima eccezione, che va esaminata per prima avendo natura pregiudiziale, appare priva di fondamento sul piano del diritto positivo, poiché l'inciso "nei casi più gravi" era già stato soppresso nella formulazione dell'art. 6 ter C.G.S. entrata con Comunicato Ufficiale n. 9 della F.I.G.C. pubblicato il 25 gennaio 2001, contenente modifiche regolamentari notoriamente intese non certo ad attenuare, bensì ad inasprire (in una situazione di emergenza originata dal dilagare di episodi di violenza negli stadi) il preesistente regime sanzionatorio.

Anche prescindendo da tale considerazione, è comunque evidente che l'applicabilità della sanzione di squalifica del campo nel caso di gravi intemperanze dei tifosi non deriva in via esclusiva dalla norma dell'art. 6 ter C.G.S., ma trova autonomo fondamento nelle





norme generali che disciplinano la responsabilità oggettiva delle Società. L'art. 6 ter comma 3 è norma speciale che, nella formulazione entrata in vigore l'11 febbraio 2001, impone agli organi disciplinari di infliggere la squalifica del campo qualora la Società sia già stata diffidata, anche in casi meno gravi, che di per sé non comporterebbero necessariamente la squalifica, ma potrebbero trovare adeguata sanzione in una semplice ammenda.

In linea di fatto, non possono sussistere dubbi in ordine alla responsabilità dell'appellante per i fatti di violenza attribuiti ai propri tifosi, (dettagliatamente descritti dagli Ufficiali di gara e dal Commissario di Campo), la cui rilevanza è stata correttamente valutata dai primi giudici. Né si riscontrano estremi di disparità di trattamento ai danni della reclamante, non apparendo confrontabili, in particolare sotto il profilo della gravità delle conseguenze derivatene, i fatti di violenza attribuiti ai sostenitori del Catania con quelli contestati ai tifosi della squadra ospitante.

L'appello merita parziale accoglimento soltanto con riferimento all'entità della squalifica inflitta. Ritiene la Commissione che, nel determinare la sanzione concretamente applicabile, si sarebbe dovuto tener conto delle molteplici iniziative adottate dalla Società Calcio Catania, in persona del Presidente e dei dirigenti, in particolare rivolgendosi ad autorità statali e sportive al fine di rappresentare preventivamente la situazione di pericolo per l'ordine pubblico connessa allo svolgimento della gara, sia per l'importanza del risultato sia per la situazione ambientale potenzialmente rischiosa. Tali circostanze, invece, sono state prese in esame dalla Commissione Disciplinare esclusivamente per escludere la ricorrenza dell'attenuante prevista dall'art. 6 ter n. 6 C.G.S..

Ritiene quindi la Commissione che, valutate tutte le suesposte circostanze, l'entità della squalifica debba essere determinata in tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania, riduce a n. 3 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 1 E 12 COMMA 7 C.G.S.; BENEVENTO EMILIO, TROTTA MARCO E CALDARELLI LUIGI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 C.G.S. E DELL'U.S. BATTIPAGLIESE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001)

La società F.C. Internapoli ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 30 C.G.S., quale terzo portatore di interesse indiretto, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 21 del 13 agosto 2001, con la quale sono stati prosciolti dalla contestata violazione dell'art. 2 comma 1 C.G.S. (illecito sportivo) i Signori Santosuosso Pasquale, Trotta Marco, Benevento Emilio e Caldarelli Luigi dell'A.C. Nuovo Terzigno, nonché la U.S. Battipagliese S.r.l. in ordine alla violazione dell'art. 6 comma 5 C.G.S..

Sostiene la ricorrente che la sua legittimazione attiva è basata sul fatto che da un diverso esito del provvedimento può discendere una diversa posizione in classifica tale da evitare la propria retrocessione nel Campionato di Eccellenza.





Nel merito sostiene che non sono state affettuate le necessarie e più approfondite indagini da parte dell'organo competente (Ufficio Indagini della F.I.G.C.) e che non si è tenuto conto del contenuto di una audio-cassetta prodotta da essa ricorrente.

Conclude chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e che gli atti siano rimessi alla Commissione di primo grado per un supplemento di indagini.

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso della F.C. Internapoli la cui legittimazione ai sensi del citato art. 30 n. 7 in relazione all'art. 23 n. 3 C.G.S., non può essere messa in discussione, debba essere respinto in quanto non confortato da argomentazioni tali da inficiare, nel merito, l'esattezza della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare.

In effetti, confermata l'inutilizzabilità del contenuto dalla audio-cassetta della quale la stessa Procura Federale ha chiesto l'estromissione dagli atti in quanto di ignota provenienza, va pienamente condivisa l'impugnata decisione secondo la quale possono ritenersi pienamente provati solo quei fatti dei quali Pepe Aniello, segretario della Nuova Terzigno, ha riconosciuto la veridicità in quanto da lui direttamente vissuti per avervi assistito in prima persona. Conseguentemente gli episodi riferiti dall'allenatore dell'Internapoli Ricciardi Guglielmo e relativi agli ambigui comportamenti del Santosuosso, del Trotta, del Benevento e del Caldarelli, stante la mancata conferma da parte del Pepe che allo stesso Ricciardi li avrebbe riferiti, devono ritenersi non sufficientemente provati anche perché non hanno trovato la benché minima conferma negli altri atti di indagine ed in particolare nelle deposizioni degli altri testi assunti nella fase dibattimentale (i calciatori del Nuovo Terzigno Romagnini, Scaglianini, Sardo ed Aliperta, l'allenatore del Sorrento Amato ed il medico sociale Boccia).

Né diversa valutazione può essere fatta in ordine a quanto dallo stesso Pepe dichiarato circa le presunte affermazioni fatte dal Sig. Santese Renato - sedicente presidente della Battipagliese - che avrebbe dichiarato ad un non identificato giornalista, di aver pagato 60.000.000 di lire per "comprare" la vittoria. Nessun elemento di conferma a quanto detto dal Pepe è emerso delle pur attente indagini, né appaiono opportuni ulteriori approfondimenti.

In assenza quindi di concrete ed inoppugnabili prove dell'illecito di cui al deferimento della Procura Federale, correttamente la Commissione Disciplinare ha prosciolto i tesserati coinvolti e la società Battipagliese.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Internapoli di Napoli ed ordina incamerarsi la tassa versata.

